

di estendere la validità dei buoni sia in termini di periodo di fruizione sia a favore di tutti i cittadini residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

di procedere alla definizione del «pacchetto vacanza» ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001 da intendersi come l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza;

Ravvisata, pertanto, la necessità dell'adozione di un nuovo decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalità ed il periodo di fruizione dei buoni vacanze ed i relativi requisiti di accesso;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

I. Il presente decreto ridefinisce le modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

Art. 2.

1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente tabella:

Numero componenti nucleo familiare	ISEE del nucleo familiare (euro)	Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo	Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione applicata
1	da 0 a 10.000	€ 520,00	45%
1	da 10.000 a 15.000	€ 520,00	30%
1	da 15.000 a 20.000	€ 520,00	20%
2	da 0 a 15.000 €	€ 800,00	45%
2	da 15.000 a 20.000	€ 800,00	30%
2	da 20.000 a 25.000	€ 800,00	20%
3	da 0 a 20.000 €	€ 1.040,00	45%
3	da 20.000 a 25.000	€ 1.040,00	30%
3	da 25.000 a 30.000	€ 1.040,00	20%
4 e oltre	da 0 a 25.000 €	€ 1.240,00	45%
4 e oltre	da 25.000 a 30.000	€ 1.240,00	30%
4 e oltre	da 30.000 a 35.000	€ 1.240,00	20%

2. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.

3. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno corrente) prevista dalla sopraccitata tabella.

4. L'ISEE è l'indicatore dello stato economico equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni vacanze; per «nucleo familiare» si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.

5. Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.

Art. 3.

1. La validità dei buoni vacanze già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.

2. È consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonché dal 23 di agosto. È confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.

